



# Ministero per i beni e le attività culturali

GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA  
PALAZZO BARBERINI e GALLERIA CORSINI

## STATUTO

### Preambolo

Le Gallerie Nazionali di Arte Antica sono una struttura museale complessa, costituita da due istituti diversi, ma connessi da un punto di vista storico, culturale e storico-artistico, oltre che amministrativo e gestionale: la Galleria Corsini e Palazzo Barberini.

La collezione Corsini fu la prima quadreria principesca acquisita dallo Stato Italiano nel 1883 e venne istituita come Galleria Nazionale nel 1895. È situata con l'Accademia dei Lincei, nell'omonimo palazzo alle pendici del Gianicolo, nel quartiere di Trastevere, tra la villa Farnesina e l'orto botanico, che originariamente costituiva il grande giardino annesso al palazzo. Collocata al piano nobile la Galleria Corsini conserva le opere della collezione storica della famiglia di Papa Clemente XII, formata tra la fine del XVII e la metà del XIX secolo ed è allestita secondo un criterio filologico che ricostruisce l'aspetto originario degli appartamenti principeschi quali apparivano nella seconda metà del XVIII secolo, con i suoi arredi e le sue decorazioni. Tra le opere esposte si contano importanti capolavori, come i dipinti di Beato Angelico, Andrea del Sarto, Fra' Bartolomeo, Bassano, Caravaggio, Ribera, Giordano, Rubens, Preti e Maratti, e nuclei di particolare rilevanza storico-critica, come le rare nature morte di Christian Berentz. Notevoli pure la collezione dei bronzetti, con sculture da Algardi a Foggini, e alcuni celebri pezzi di interesse archeologico, come il cosiddetto Trono Corsini e la Coppa argentea con il *Judicium Orestis*.

L'altra sede delle Gallerie Nazionali, quella di Palazzo Barberini, fu acquistata dallo Stato nel 1949 per far fronte alle necessità di spazio dettate dall'incremento quantitativo delle collezioni. Situato nel centro di Roma, a ridosso di piazza Barberini, e circondata da ciò che resta dell'antico giardino storico del palazzo, il museo ospita nuclei collezionistici di diversa provenienza come quello Torlonia o le donazioni Hertz, Dusmet, Sursock e Lemme, acquisiti dalla fine del XIX secolo fino alla fine del secolo scorso. Le opere esposte coprono un arco cronologico che va dall'alto medioevo fino alla fine del XVIII secolo, con capolavori di assoluto rilievo, da Filippo Lippi a Piero di Cosimo, da Raffaello a Caravaggio, da Guercino a Bernini a Canaletto. Della massima importanza anche le decorazioni interne del Palazzo, che sono parte integrante del percorso museale, fra cui spiccano i monumentali affreschi barocchi di Pietro da Cortona e di Andrea Sacchi e la ricca decorazione degli appartamenti settecenteschi fatti realizzare dalla principessa Cornelia Costanza e il consorte Giulio Cesare Colonna di Sciarra, ancora pressoché perfettamente conservati nella loro condizione originale.

Oltre alla importanza e varietà delle opere in collezione, la peculiarità museale e storico-culturale delle Gallerie Nazionali consiste nel fatto che le collezioni sono ospitate all'interno di palazzi storici e monumentali di eccezionale interesse architettonico e storico-artistico, quali sono appunto il Palazzo Corsini, già Riario, fondato nel Cinquecento e ristrutturato da Fuga nel XVIII secolo, e il Palazzo Barberini, fatto costruire da papa Urbano VIII a partire dal 1625 e progettato da Maderno, Bernini, Borromini e Pietro da Cortona sul nucleo della preesistente villa della famiglia Sforza. Dal 2018, Palazzo Barberini ha integrato nei propri spazi museali anche l'intera ala meridionale del piano nobile, già in uso al Ministero della Difesa per ragioni di rappresentanza, mettendo così a disposizione del pubblico l'intera struttura del palazzo.



GALLERIE NAZIONALI DI ARTE ANTICA

PALAZZO BARBERINI: Via delle Quattro Fontane 13, 00184 Roma - TEL. 06 4814591/06 4824184 - FAX 06 4880560

GALLERIA CORSINI: Via della Lungara 10, 00165 Roma - TEL. 06 68802323 - FAX 06 68133192

PEC: [mbac-gan-aar@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-gan-aar@mailcert.beniculturali.it) PEO: [gan-aar@beniculturali.it](mailto:gan-aar@beniculturali.it)

CAPO I  
FUNZIONI, MISSIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 1

*Gallerie Nazionali di Arte Antica*

- 1) Le Gallerie Nazionali di Arte Antica, di seguito denominate Gallerie, istituite, ai sensi dell'art. 30 comma 4 del DPCM 29 agosto 2014 n. 171, sono un istituto dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa), costituito da due sedi, entrambe a Roma, Palazzo Barberini e Galleria Corsini (in Palazzo Corsini), e sede legale in Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13, 00184.
- 2) Le Gallerie hanno il diritto esclusivo all'utilizzo del proprio nome, della denominazione storica e della propria immagine, nonché delle eventuali denominazioni dei propri siti e progetti. Possono consentirne o concederne l'uso per iniziative altrui coerenti con le proprie finalità, su motivata richiesta.

Art. 2

*Missione*

La missione delle Gallerie è preservare e valorizzare il patrimonio di opere d'arte, architetture e spazi che hanno avuto origine dalla storia delle famiglie Barberini e Corsini e in seguito dalle acquisizioni dello Stato italiano. Pur nelle loro diverse caratteristiche, le collezioni Barberini e Corsini offrono uno straordinario accesso all'arte e all'architettura romane del XVII e XVIII secolo oltre ad una ricca e complessa testimonianza della storia culturale, politica e sociale della città. Il coinvolgimento di pubblici diversi e lo sviluppo di una consapevolezza diffusa della storia artistica e culturale e della loro rilevanza per il presente, sono gli obiettivi primari delle Gallerie. Nel perseguimento della loro missione le Gallerie conservano, espongono e arricchiscono le proprie collezioni; promuovono la ricerca nel settore storico-artistico e culturale, sia con risorse interne che in collaborazione con partner nazionali e internazionali; favoriscono la conoscenza dei siti di Palazzo Barberini e della Galleria Corsini e la diffusione dei progetti da loro promossi presso la comunità scientifica e il pubblico.

Art. 3

*Funzioni*

In ottemperanza agli standard internazionali definiti da ICOM il museo è "un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e soprattutto, le espone per fini di studio, educazione e diletto." Nell'attuazione della loro missione le Gallerie si attengono scrupolosamente a queste linee guida adattandole al contesto territoriale e culturale e alla specificità delle collezioni, dei siti museali e della storia dell'istituzione.

Le Gallerie si attengono ai principi fondamentali di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico: eticità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità, pubblicità, economicità, e rendicontazione.

In attuazione della loro missione e delle loro funzioni istituzionali le Gallerie si impegnano in particolare a:

- a) reperire le risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione e valorizzazione del museo e delle sue collezioni;
- b) progettare e promuovere attività di studio, ricerca, salvaguardia e valorizzazione delle collezioni e delle sedi delle Gallerie attraverso iniziative, pubblicazioni, convegni, incontri seminari, attività didattico-educative e di restauro, e mostre temporanee, in collaborazione con partner locali, nazionali e internazionali;

- c) garantire una migliore fruizione e godimento delle collezioni e dei siti museali delle Gallerie da parte del pubblico favorendo attività che mettano il museo in relazione con il patrimonio artistico e monumentale del territorio ai fini di una valorizzazione delle collezioni e dell'istituzione stessa.
- d) integrare le attività di gestione e valorizzazione del museo con quelle riguardanti le attività e i beni di altri enti e/o istituzioni pubbliche e private;
- e) individuare e stabilire ogni possibile sinergia con le scuole, le università e le associazioni di cittadini, incrementando i servizi al pubblico nel territorio, migliorandone la qualità e realizzando gestioni efficaci ed efficienti.

La missione delle Gallerie viene assicurata in prevalenza, ma non esclusivamente, attraverso le seguenti attività:

- a) programmazione, organizzazione, supervisione, controllo di tutte le attività di gestione delle Gallerie;
- b) attività mirate a rendere le Gallerie un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e la consapevolezza dell'identità comunitaria;
- c) potenziamento della propria immagine e delle attività di comunicazione;
- d) definizione degli orari di apertura del museo in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida ministeriali;
- e) applicazione e monitoraggio di elevati standard quantitativi e qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti;
- f) piena collaborazione con la Direzione Generale Musei, la Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, la Direzione Generale Educazione e Ricerca, il Segretariato Regionale, il Polo Museale Regionale, le Soprintendenze;
- g) instaurazione e mantenimento di una stretta relazione con il territorio;
- h) organizzazione di mostre temporanee e promozione di attività di catalogazione, studio, restauro, valorizzazione e comunicazione;
- i) autorizzazione al prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi della normativa vigente;
- j) supporto e incoraggiamento delle attività di studio e di pubblicazione (e relativa autorizzazione) dei materiali esposti e/o conservati presso le Gallerie;
- k) valutazione di proposte di donazione, deposito, comodato o prestiti a lungo termine di singole opere o di collezioni coerenti con la missione del museo;
- l) affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione museale, ai sensi dell'art. 115 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
- m) collaborazione con la Direzione Generale Bilancio e la Direzione Generale Musei al fine di favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura, gli enti locali, le imprese, e promuovendo progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
- n) attività di ricerca svolte in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, anche per via telematica; proposte alla Direzione Generale Educazione e Ricerca di iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collaborazione alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi;
- o) svolgimento delle funzioni di stazione appaltante;
- p) partecipazione a consorzi, associazioni e fondazioni che perseguano scopi di valorizzazione del patrimonio culturale condivisi con le Gallerie.

## Art. 4

### *Organizzazione delle Gallerie Nazionali di Arte Antica*

- 1) Le Gallerie sono un ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e afferisce alla Direzione Generale Musei;
- 2) Le Gallerie sono dirette da un dirigente di livello non generale, di seguito indicato come Direttore, nominato, con le modalità stabilite dall'art. 30, comma 6, del DPCM 29 agosto 2014 n. 171 e dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014 art. 10 dalla Direzione Generale Musei con nota prot. N. 7442 del 02/12/2015;
- 3) Le Gallerie sono organizzate in sale espositive, laboratori e aule didattiche, depositi, giardini storici, spazi di servizio e uffici, dipendenti dal direttore e articolati secondo le seguenti aree funzionali con i relativi servizi:

#### ***I. Area per la cura, gestione e valorizzazione delle collezioni***

L'area si articola in tre servizi: 1) tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio; 2) restauro; 3) ricerca, interpretazione, didattica e catalogazione

I servizi assicurano lo svolgimento delle funzioni di cura, gestione e valorizzazione delle collezioni e in particolare di registrazione, conservazione, restauro, movimentazione, documentazione, digitalizzazione, ricerca e comunicazione scientifica. Nell'ambito di questa area viene aggiornato il piano di valorizzazione delle collezioni, la realizzazione delle mostre e la progettazione di programmi ed eventi per il pubblico. Il servizio per l'interpretazione e la didattica gestisce i servizi educativi e di mediazione culturale e collabora ai progetti espositivi e di ricerca per valorizzarne la componente educativa. Afferisce a quest'area l'ufficio che cura la digitalizzazione delle collezioni e i progetti di sviluppo del museo digitale.

#### ***II. Area per la comunicazione***

Afferiscono a questa area l'ufficio comunicazione e marketing, l'ufficio eventi e l'ufficio che cura i servizi al visitatore, l'accoglienza al pubblico e la vigilanza. L'ufficio comunicazione contribuisce alla definizione dell'identità e missione delle Gallerie attraverso la corretta declinazione degli strumenti testuali e di immagine, cura la promozione delle Gallerie e delle loro attività, il sito web e la comunicazione digitale.

#### ***III. Area per l'amministrazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali***

Il servizio assicura l'espletamento delle funzioni di amministrazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, del personale, degli affari legali, del funzionamento ordinario, del controllo di gestione e fornisce assistenza agli organi dell'istituto.

#### ***IV. Area per la gestione e la cura delle strutture e della sicurezza***

Il servizio sovrintende e assicura la gestione delle strutture, degli impianti e degli allestimenti permanenti e temporanei delle Gallerie, ne garantisce la manutenzione e sovrintende alla sicurezza delle collezioni, del personale e del pubblico.

La definizione dei compiti e delle attività relative alle funzioni delle singole aree organizzative è stabilita con provvedimenti del Direttore.

Art. 5  
*Organi*

Gli organi delle Gallerie sono:

- 1) Il Direttore
- 2) Il Consiglio di Amministrazione
- 3) Il Comitato Scientifico
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 6  
*Attribuzioni del Direttore*

- a) Il Direttore delle Gallerie Nazionali di Arte Antica rappresenta legalmente il museo e a lui sono riferibili le seguenti attribuzioni:
- b) svolge i compiti di cui all'art. 35 comma 4 del DPCM 29/08/2014 n. 171
- c) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale"; b) "cura il progetto culturale del museo")
- d) stabilisce nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20 comma 2 lettera o) del medesimo DPCM, l'importo dei biglietti d'ingresso sentita la Direzione Generale Musei, nonché gli orari di apertura delle Gallerie, in modo da assicurarne la più ampia fruizione;
- e) elabora il progetto di gestione delle Gallerie comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi;
- f) determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e sotto la vigilanza della Direzione Generale Musei;
- g) redige il bilancio ed impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese delle Gallerie, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- h) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7  
*Consiglio di Amministrazione*

- 1) Il Consiglio di Amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività delle Gallerie definiti e proposti dal Direttore in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero.  
In particolare:
  - a) adotta lo Statuto e le relative modifiche previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b) approva la carta dei servizi ed il programma di attività annuale e pluriennale delle Gallerie, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
  - c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi sulle quali il CdR dovrà esprimere il parere;
  - d) approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore delle Gallerie, monitorandone la relativa applicazione;
  - e) si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore delle Gallerie.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore delle Gallerie, che lo presiede, e da quattro membri designati dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, di cui uno d'intesa con il Ministro

dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.

- 3) Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali per una durata di cinque anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al Consiglio di Amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali delle Gallerie e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio delle Gallerie ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune di Roma, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con le Gallerie, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico delle Gallerie.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno tre componenti.
- 5) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
- 6) Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede legale delle Gallerie. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Consiglio entro otto giorni dalla data prevista; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione delle Gallerie entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei Revisori dei Conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell'Economia delle Finanze, per l'approvazione di rispettiva competenza.
- 8) Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione sulla gestione, è trasmesso unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, ad una copia dell'estratto conto della Banca Tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell'Economia delle Finanze, per l'approvazione di competenza.

## Art. 8

### *Comitato Scientifico*

- 1) Il Comitato Scientifico svolge funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza delle Gallerie. In particolare il Comitato:
  - a) formula suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione;
  - b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività delle Gallerie;
  - c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attività delle Gallerie;
  - d) verifica ed approva, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;
  - e) valuta ed approva i progetti editoriali delle Gallerie;
  - f) si esprime su ogni questione di carattere tecnico scientifico gli venga sottoposta dal Direttore delle Gallerie.
- 2) Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore delle Gallerie che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici, un membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il Museo. I componenti del Comitato

Scientifico sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

- 3) Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Comitato Scientifico sono nominati con decreto del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato Scientifico non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali delle Gallerie e non da titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio delle Gallerie ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel Comune di Roma, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Comitato. I componenti del Comitato Scientifico non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con le Gallerie, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico delle Gallerie.
- 4) Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei presenti.
- 5) Le sedute del Comitato Scientifico si tengono di norma presso la sede legale delle Gallerie. La partecipazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Comitato.

#### Art. 9

##### *Collegio dei Revisori dei Conti*

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti delle Gallerie svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale delle Gallerie; si esprime altresì sullo statuto e sulle modifiche statutarie.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze con funzioni di Presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Contabili e nominati con decreto del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
- 3) Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
- 4) Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti e iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico delle Gallerie.
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 10

##### *Vigilanza*

- 1) Le Gallerie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29/08/2014 n. 171, tramite la Direzione Generale Musei, d'intesa con la Direzione Generale Bilancio. In particolare, la Direzione Generale Musei approva il bilancio e il conto consuntivo delle Gallerie, su parere conforme della Direzione Generale Bilancio.
- 2) L'attività del direttore delle Gallerie è sottoposta alla vigilanza della Direzione Generale Musei che ai sensi ai sensi dell'art. 20, comma 1 del DPCM 29/08/2014 n. 171, esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario Generale, di avocazione e sostituzione.

## Capo II

### ASSETTO FINANZIARIO

#### Art. 11

##### *Autonomia amministrativa-contabile e risorse finanziarie*

- 1) Le Gallerie sono dotate di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività ai sensi della normativa vigente.
- 2) Le entrate provengono da:
  - a) trasferimenti ministeriali, da enti pubblici e soggetti privati,
  - b) introiti generati dalla gestione dei beni conferiti e dalle attività ad essi collegate.

#### Art. 12

##### *Esercizio finanziario*

- 1) L'esercizio finanziario delle Gallerie comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

#### Art. 13

##### *Deliberazioni di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo*

- 1) Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio ed il conto consuntivo delle Gallerie sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo, sono trasmesse entro quindici giorni al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e dal Ministero dell'Economia delle Finanze.
- 3) Il bilancio è redatto e approvato ai sensi dell'art. 3, c. 2, del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e s.m.i. delle disposizioni ivi richiamate e di quelle al momento vigenti. La redazione e l'approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni al bilancio e del conto consuntivo avvengono in applicazione del DPR 29 maggio 2003, n. 240 e, a integrazione, del DPR 27 febbraio 2003, n. 97 e, comunque, della normativa al momento vigente.

#### Art. 14

##### *Bilancio di previsione*

- 1) Il bilancio di previsione, predisposto dal Direttore, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello cui il bilancio si riferisce. La relativa documentazione è sottoposta all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della data della prevista adunanza del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione.
- 2) Al bilancio di previsione è unita copia del verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 3) Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative delle Gallerie.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
- 5) È ammesso il ricorso all'esercizio provvisorio, previa autorizzazione del Ministero, qualora il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo non sia approvato entro l'anno precedente.



Art. 15  
*Variazioni al bilancio*

- 1) Le variazioni alle iniziali previsioni di bilancio, in relazione a effettive e motivate esigenze gestionali, sono deliberate entro e non oltre il 30 novembre dell'esercizio finanziario al quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell'Economia delle Finanze entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2) Le spese complessivamente impegnate, non possono, in ogni caso, superare le entrate complessivamente accertate.

Art. 16  
*Conto consuntivo*

- 1) I risultati della gestione dell'anno finanziario delle Gallerie sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
- 2) Il conto consuntivo viene deliberato, unitamente ad una nota illustrativa del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, nelle modalità e nei termini analoghi a quanto previsto con riferimento al bilancio di previsione di cui all'articolo 13 comma 1.

Art. 17  
*Fondo di riserva*

- 1) Nel bilancio preventivo di spesa delle Gallerie è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva non superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese impreviste che si verifichino nel corso del periodo di gestione.
- 2) Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, sono tratte, previa delibera del Consiglio di Amministrazione le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

Art. 18  
*Servizio di tesoreria e di cassa; reversali di incasso*

- 1) Il servizio di tesoreria e di cassa delle Gallerie è affidato, mediante procedura a evidenza pubblica ad un'unica banca di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni.

Art. 19  
*Attività contrattuale*

- 1) In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e quella nazionale vigente in materia.
- 2) Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.
- 3) I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa approvata dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il Direttore a

stipulare contratti entro la somma di Euro 500,000 (cinquecentomila) senza previa autorizzazione del Consiglio. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario individuato dal Direttore

#### Art. 20

#### *Disciplina dei beni d'uso*

- 1) I beni ricadenti nella competenza delle Gallerie appartengono al patrimonio dello Stato e sono concesse in uso alle Gallerie stesse.
- 2) Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'Economie delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore delle Gallerie. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
- 3) Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.

### Capo III

#### RISORSE UMANE

#### Art.21

#### Personale

- 1) Il personale delle Gallerie è inquadrato nei ruoli del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed è da questo assegnato alle Gallerie
- 2) Il rapporto di lavoro è disciplinato dalla normativa generale sull'ordinamento del lavoro della pubblica amministrazione, dalle disposizioni derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro nel comparto Ministeri, dagli accordi integrativi della contrattazione nazionale e locale.
- 3) La valorizzazione delle competenze mediante attività di formazione riveste un ruolo essenziale per garantire la qualità e l'efficacia dell'azione amministrativa, della gestione delle attività e dei servizi offerti al pubblico.
- 4) Le Gallerie, nel rispetto della normativa vigente, possono attivare convenzioni con Università o altri enti di ricerca e organizzazioni di volontariato.
- 5) La Direzione delle Gallerie verifica e assicura che i servizi affidati in concessione rispettino gli standard qualitativi precisati contrattualmente e individuati dal Ministero.